



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta pubblica *di / esecuzione* del *14/10/2011*

Deliberazione n. *137*

OGGETTO:

Giudizio "GARUFI Antonina / Provincia". Sentenza n° 148/10 del Giudice di Pace di Santa Teresa di Riva. Riconoscimento della somma di € 5.160,10 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. A) del D.Lgs. n° 267/00.

L'anno Duemilaundici, il giorno *QUATTORDICI* del mese di *OTTOBRE* nell' Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto	X	
3) BIVONA Enrico	X	
4) BONFIGLIO Biagio Innocenzo		X
5) BRANCA Massimiliano		X
6) BRIUGLIA Piero		X
7) CALA' Antonino		X
8) CALABRO' Antonino	X	
9) CALABRO' Giuseppe	X	
10) CALABRO' Vincenzo		X
11) CALI' Salvatore	X	
12) CERRETI Carlo		X
13) COPPOLINO Salvatore		X
14) DANZINO Rosalia		X
15) DE DOMENICO Massimo		X
16) FIORE Salvatore Vittorio	X	
17) FRANCILIA Matteo Giuseppe	X	
18) GALATI RANDO Santo	X	
19) GALLUZZO Giuseppe	X	
20) GRIOLI Giuseppe	X	
21) GUGLIOTTA Biagio	X	
22) GULLO Luigi		X
23) GULOTTA Roberto		X

24) ITALIANO Francesco		X
25) LA ROSA Santi Vincenzo	X	
26) LOMBARDO Giuseppe	X	
27) MAGISTRI Simone		X
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe		X
30) MIRACULA Filippo		X
31) MUSCARELLO Antonino		
32) PALERMO Maurizio	X	
33) PARISI Letteria Agatina	X	
34) PASSANITI Angelo		X
35) PASSARI Antonino	X	
36) PREVITI Antonino		X
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni	X	
38) RAO Giuseppe	X	
39) RELLA Francesco		X
40) SAYA Giuseppe	X	
41) SCIMONE Antonino		X
42) SIDOTI Rosario		X
43) SUMMA Antonino	X	
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano	X	
45) VICARI Marco		X

A riportare n.

12 *11*

Totale n.

23 *21*

Assume la Presidenza *IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Saverio U. Lopez*

Partecipa il Segretario Generale *A. Calabro'*

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

I Dipartimento
U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie
I ^ U.O. "Legale e contenzioso"

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale

Proposta

PREMESSO che, con sentenza n. 148/10, notificata il 10/03/2011, il Giudice di Pace di Santa Teresa di Riva decidendo il giudizio promosso da Garufi Antonina, ha condannato questa Provincia, al pagamento della somma di € 2.571,62 = a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e spese del giudizio così come da sentenza;

~~**CONSIDERATO** che il debito discernente dalla predetta sentenza n° 148/10 ammonta a € 5.160,11=~~
secondo il prospetto analiticamente riportato:

€.	2. 571,62	(sorte capitale liquid. in sent.)
€	31,49	(interessi dal 20/11/09 al 17/11/10 su € 2.571,62)
€	1. 963,12	(diritti e onorari liquid. in sent.)
€	78,52	(c.p.a 4% su € 1.963,12)
€.	408,32	(IVA 20% su € 2.041,64)
€	<u>107,03</u>	(spese liq. In sentenza)
	5.160,10	TOTALE

CONSIDERATO che le predette somme devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00 ;

CONSIDERATO che con nota prot. n° 1713/Rag. Gen./C del 18/05/2011 di riscontro alla nota prot. n.1828/UL del 12/05/2011, il Dirigente dei Servizi Finanziari ha autorizzato l'utilizzo dei cospicui residui ancora esistenti sui vari impegni di spesa assunti negli esercizi precedenti;

CHE stante quanto sopra l' importo complessivo di € 5.160,10= derivante dalla sentenza n.148/10 del Giudice di Pace di Santa Teresa di Riva può trovare copertura finanziaria nel residuo di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n. 152 del 31/12/2010, che presenta la necessaria capienza;

VISTO l'art. 23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs. n.267/00;

VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza, notificata il 10/03/11 da Garufi Antonina;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta, la somma di €. 5.160,10= Dando atto che detto importo può trovare copertura finanziaria nel residuo dell' impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n. 152/2010;

~~DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.~~

IL Responsabile dell' U.O. *

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE

Allegati:

1. Sent. n.148/10 notificata il 10/03/2011
2. Conteggi Re Mida

Il Presidente Salvatore Vittorio Fiore, dà lettura del parere della Commissione Consiliare, dei pareri di regolarità tecnica e contabile, del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, del dispositivo della sentenza e, dei nomi dei legali che hanno partecipato al giudizio

Entra in aula il Consigliere M.De Domenico (Presenti n.24).

Si allontanano i Consiglieri G.Rao e G.Grioli (Presenti n. 22).

Il Consigliere F.Andaloro, interviene per dichiarazione di voto, esprimendo il voto contrario del gruppo cui appartiene, in quanto ritiene che i debiti fuori bilancio in un'Amministrazione Provinciale non dovrebbero esistere, tranne quelli per calamità naturali; a tal proposito, chiede che tutte le proposte di deliberazione relative ai debiti fuori bilancio, siano inviate alla Procura della Corte dei Conti per l'individuazione dei responsabili, sia Dirigenti e/o Amministratori, che hanno generato l'azione debitoria.

Il Consigliere A.Summa, nel dichiarare il voto favorevole alla soprascripta proposta di deliberazione, ribadisce quanto sopra espresso, e cioè che tutte le deliberazioni inerenti i debiti fuori bilancio siano trasmesse, dopo l'approvazione consiliare, alla Procura della Corte dei Conti e siano attivate le procedure di rivalsa nei confronti di coloro che hanno prodotto la situazione debitoria.

Il Presidente Fiore, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri G.Saya, M.Palermo e A.Calabrò, pone in votazione palese, mediante sistema elettronico art. 2 L.R. 48/91, la soprascripta proposta di deliberazione.

Il Presidente Fiore, annulla la votazione a causa di un errore del sistema.

Entrano in aula i Consiglieri G.Rao e G.Grioli (Presenti n.24).

Il Presidente Fiore, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri G.Saya, M.Palermo e A.Calabrò, pone in votazione palese, mediante sistema elettronico art. 2 L.R. 48/91, la soprascripta proposta di deliberazione che registra il seguente esito:

Consiglieri Presenti:	24
Consiglieri Votanti:	20
Favorevoli:	19
Contrari:	1
Astenuti:	4(A.Calabrò,G.Rao,A.Passari,G.Grioli)

Il Consiglio approva.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 13.7.2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi 29 LUG. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

Ai sensi dell' art. 55, 5° comma, della L.R. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi, _____

2° DIP. 1° U.D. 7^ U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESUNO/A
MESSINA, 12/7/11

IL FUNZIONARIO

IL RAGIONIERE GENERALE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to: Salvatore V. More

Il Consigliere anziano

F.to: Giuseppe Galvato

Il Segretario Generale

F.to: A. A. Calabrese

Il Presente atto sarà affisso all'Albo

nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo

dal _____ al _____

con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione 1 pubblicata all'Albo di questa Provincia il 30 OTT. 2011, giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della

Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 28 OTT. 2011,



IL SEGRETARIO GENERALE

102098
[Signature]

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
15/03/2011
Protocollo n°0010067/11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
SANTA TERESA DI RIVA

Il Giudice di Pace di Santa Teresa di Riva, Sig. Avv. Carmelo
Gemelli ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.16/2010 R.G.

TRA

GARUFI ANTONINA, nata a Forza D'Agrò il 20/10/1954, cf.
GRFNNN 54R60 D733X, ed ivi residente Via S.S. Annunziata n.4,
ed elettivamente domiciliata in S. Teresa di Riva via Lungomare
n.125, presso lo studio dell'avv. Gianfilippo Brunetto, che la
rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione;

ATTRICE

contro

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del
Presidente pro-tempore, con sede in Messina Corso Cavour, cf:
80002760835, rappresentata e difesa per procura stesa a margine
della comparsa di costituzione, dall'avv. Carmelo Saitta, ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roccalumera via
Umberto I° n.141; CONVENUTA

Oggetto: risarcimento danni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 19 novembre 2009 la sig.ra Garufi

SENT. N. 148/10

R. G. N. 16/e/10

CRON. N. 420/10

REP. u 29/10

Oggetto:

risarcimento danni.

642
Cron. N°A/C

Diritti €.....

Trasferte €.....

Totale €.....

10% €.....

Totale €10,28

Posta €.....

Taormina, li 9 MAR 2011
IL FUNZIONARIO PREP.

1° Dip Legale

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA 9
11 MAR 2011
1° DIPARTIMENTO - U.D.

1017/06
16 MAR. 2011
Alla

Antonina ha convenuto in giudizio, avanti questo Giudice di Pace la Provinciale Regionale di Messina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura ed ammontanti complessivamente in €3.071,62**, e specificatamente: €2.143,02 per danni al mezzo; €428,60 per iva ed €500,00* per fermo tecnico, nonché interessi legali e rivalutazione dalla domanda all'effettivo soddisfo; con condanna, infine, al pagamento delle spese e compensi del giudizio.

A tal fine ha premesso che in data 21 ottobre 2007, verso le ore 03.00, il sig. Micali Giuseppe mentre, alla guida dell'autovettura Alfa Romeo 147 tg. CM148KL, di proprietà dell'odierna attrice, percorreva la S. P. 16 S. Alessio Siculo – Forza D'agrò, direzione mare – monte, all'altezza del km.3 dopo la casa EAS, all'improvviso si è trovato di fronte ad un grosso masso posto sulla carreggiata, andando a cozzare contro.

Che a seguito di tale urto l'autovettura dell'attrice ha riportato seri danni alla carrozzeria per un importo fatturato di €2.571,62**.

L'attore, infine, ha sostenuto che la responsabilità di detto sinistro è da ascrivere alla Provincia Regionale di Messina, Ente proprietario della strada, la quale ha l'obbligo di segnalare eventuali intralci alla circolazione, che possono mettere in pericolo l'incolumità degli utenti.

Costituendosi in giudizio, la Provincia Regionale di Messina ha contestato ogni addebito in quanto l'incidente è avvenuto per fatto

e colpa esclusivi dell'attore, il quale probabilmente per una sua distrazione e per la perdita del controllo della vettura, a causa della pioggia, è andato ad impattare da solo contro il masso.

Si afferma, inoltre, che non solo agli atti dell'Ufficio Tecnico dell'Ente non risulta alcuna segnalazione in merito, ma che i Carabinieri di Forza D'Agrò hanno comunicato all'Amministrazione, con nota del 2.2.2008, che in data 21.10.2007 non era stato richiesto alcun intervento per l'incidente stradale occorso all'odierno attore.

Per tali motivi ha concluso per il rigetto di tutte le domande di cui all'atto di citazione, con vittoria di spese e compensi difensivi.

Esperito negativamente il tentativo di conciliazione, in via istruttoria è stata espletata la prova per testi richiesta ai fini dell'accertamento sulla responsabilità dell'incidente, nonché per la quantificazione del danno.

Precisate le conclusioni come in atti, all'udienza del 21 settembre 2010, la causa è assunta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminati gli atti ed i verbali di causa, la domanda dell'attrice appare fondata, e pertanto, deve essere accolta.

In merito alla dinamica del sinistro, così come esposto nell'atto di citazione, si deve rilevare che la stessa è stata confermata dal teste escusso, il quale ha dichiarato: “ *Verso le ore 3 (tre) del giorno 21 ottobre 2001, viaggiavo come passeggero sull'autovettura Alfa Romeo 147 targata CM148KL, condotta da mio padre Micali* ”

Giuseppe, quando giunti dopo la curva della Casa E.A.S., abbiamo impattato con un grosso masso che si trovava sulla carreggiata. In quel momento stava diluviando e le condizioni della strada erano pessime, e la visibilità scarsa, al momento vi era un temporale. Mio padre ha tentato di deviare per evitare l'impatto frontale, ma non ci è riuscito e siamo finiti contro il masso con la ruota sinistra. Il masso era abbastanza grande e non è stato possibile evitare l'impatto. So che mio padre ha poi provveduto a presentare denuncia del sinistro. Riconosco dalle foto che mi vengono mostrate, sia l'autovettura incidentata, che la zona oggetto dell'incidente ed il masso poi da noi spostato sul margine esterno della sede stradale".

Di contro l'altro teste escusso, Brigadiere della Stazione di Forza D'Agrò, ha dichiarato: "In ordine all'incidente verificatosi lungo la Provinciale S. Alessio-Forza D'Agrò in data 21 ottobre 2007, nessuna segnalazione è pervenuta presso la locale caserma. Mi risulta che agli atti esiste una denuncia presentata dal signor Micali Giuseppe. E' capitato già altre volte che in occasione delle piogge e di eventi atmosferici, massi si siano staccati dalle pareti e riversati sulla sede stradale".

Così ricostruita la dinamica dell'incidente si deve valutare se vi sia responsabilità da parte della Provincia Regionale di Messina, Ente proprietario della strada in merito all'incidente occorso all'attrice. Innanzitutto dobbiamo rilevare che siamo in presenza di un caso previsto e regolato dall'art. 2043 del Codice Civile.

Infatti, per quanto concerne i danni subiti dall'utente in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, il referente normativo per l'inquadramento della responsabilità della Pubblica Amministrazione è costituito – non dall'art. 2051 c.c., che sancisce una presunzione inapplicabile nei confronti della p.a., con riferimento ai beni demaniali quando essi siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi – ma dall'art. 2043 c.c. che impone, nell'osservanza della norma primaria del “neminem laedere“, di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto; detta responsabilità, pertanto, è configurabile a condizione che sia provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva e dalla non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso (Cassazione Civile, sez. III, 8 novembre 2002, n.1570).

Ed ancora in tal senso la Cassazione Civile, sezione III, sentenza n.17486 del 9 dicembre 2002: “ per quanto concerne i danni subiti dall'utente in conseguenza dell'omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche, il referente normativo per l'inquadramento della responsabilità della p.a. è costituito dall'art. 2043 c.c. che impone, nell'osservanza della norma primaria del “neminem laedere” di far sì che la strada pubblica non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto; detta responsabilità è configurabile a condizione che il danneggiato provi l'esistenza di una situazione insidiosa aventi i caratteri di non visibilità oggettiva

9.

e della non prevedibilità subiettiva”.

Infine in materia di strade pubbliche, per assicurare la sicurezza degli utenti, la P.A., quale proprietaria, ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (art. 16 legge n. 2248 del 1865, all. F; art. 14 cod. strada; art. 28 legge n. 2248 del 1865, all. F; per i Comuni, art. 5 r.d. 15 novembre 1923 n. 2506) nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale ("banchina"), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata, in quanto anch'essa, in assenza di specifica segnalazione contraria, benché non pavimentata per la sua apparenza esteriore suscita negli utenti affidamento di consistenza e sicura transitabilità, sicché non deve presentare insidie o trabocchetti, la cui sussistenza comporta pertanto la responsabilità della p.a. per i danni che ai medesimi ne siano derivati (Cass. Civ. sez. III, 14 marzo 2006, n.5445).

Alla luce delle citate sentenze, questo giudice deve valutare se esistevano, al momento dell'accadimento per cui è causa, i presupposti dello stato di pericolo, e gli stessi fossero oggettivamente esistenti e soggettivamente imprevedibili.

Il carattere dell'imprevedibilità del pericolo nel caso ispecie è

possibile dedurlo dal fatto che la strada era regolarmente percorribile fino al momento in cui l'autovettura non è andata ad impattare con il masso, posto sulla sede stradale (circostanza confermata dal teste escusso), e sia perché lo stesso non era immediatamente percepibile, essendo buio e la strada non era illuminata.

Mentre il requisito dell'imprevedibilità si deve ritenere sussistente in quanto il pericolo non era segnalato da alcun cartello stradale, nonostante la situazione di pericolo fosse già conosciuta dalla Pubblica Amministrazione (vedasi testimonianza del Brigadiere dei Carabinieri).

Quindi si può affermare che il principio dell'affidabilità delle strade aperte al pubblico traffico non può essere limitato al solo letto stradale, ma si estende anche a tutti quei sistemi di sicurezza da porre in atto per l'incolumità di coloro che le percorrono.

Dette cause, come nel caso ispecie, sono state tali da trasformare la strada, percorsa dal conducente dell'autovettura, in un pericolo occulto e non prevedibile, con conseguente responsabilità e condanna della Provincia Regionale di Messina a risarcire i danni derivanti dall'incidente de quo.

Pertanto determinata e valutata la responsabilità del sinistro, si deve procedere alla valutazione del quantum debeatur.

Questo è stato dimostrato, in particolare la fattura relativa alla ripristino del mezzo investito ed alla quantificazione del danno è stata confermata dal teste escusso, il quale ha dichiarato che

9 -

L'importo dovuto per la riparazione del mezzo è stato di € 2.571,62**, mentre da parte della convenuta Amministrazione non vi è stata alcuna contestazione in merito.

Quindi la convenuta è tenuta a risarcire i danni, riportati dal mezzo dell'attrice, nella suddetta misura di € 2.571,62**.

Non merita, invece, accoglimento la chiesta generica condanna anche al danno da svalutazione commerciale del mezzo, quantificato genericamente in € 500,00*, perchè tale fattispecie non costituisce una conseguenza automatica dell'incidente, ma necessità d'effettivi riscontri, che devono essere provati dall'interessato, e che nel caso ispecie mancano.

Parimenti deve essere rigettata la chiesta generica condanna alla rivalutazione monetaria, stante che tale fattispecie non costituisce una conseguenza automatica del fatto notorio della perdita del potere d'acquisto della moneta, ma necessità d'effettivi riscontri, che nel caso ispecie mancano.

Quanto, infine, alla richiesta della corresponsione degli interessi, essi sono riconosciuti e, pertanto, vanno liquidati in favore dell'attrice nella misura legale a decorrere dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.

Per quanto concerne le spese processuali, esse andranno poste a carico della convenuta ex art. 91 c.p.c., e si liquidano, in considerazione del valore della lite e delle questioni trattate, nella misura complessiva di € 2.070,15**, di cui € 107,03* per spese, € 890,00* per competenze, € 855,00* per onorario di avvocato,

€.218,12*, per spese generali ex art. 15 L.P., iva e cpa se dovuti per legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:


- 1) nel merito dichiara che la responsabilità per i dichiara che la responsabilità per il sinistro avvenuto in data 21 ottobre 2007 è da ascrivere alla convenuta Provincia Regionale di Messina ;
- 2) conseguentemente condanna la Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento, in favore dell'attrice Garufi Antonina della somma di €.2.571,62**, oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- 3) condanna sempre la medesima convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore degli attori, delle spese processuali liquidate, ut sopra, in €.2.070,15**, oltre IVA e CPA se dovuti per legge;

Così deciso in Santa Teresa di Riva in data 28-09-2010.

Il Giudice di Pace

Avv. Carmelo Gemelli
Avv. *[Signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 29 SET. 2010



Il C. di Pace
Santa Teresa di Riva
[Signature]

Di copia di copie conforme all'originale
rilasciata in forma esecutiva a richiesta
dell'avv.to Giuseppe Bruno
per Garufi Antonia
S. Teresa di Riva, Il 10 FEB. 2011



Il Cancelliere
Santo

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
S. TERESA DI RIVA MESSINA
Diritto di copia di € 12,42
riscosso e apposto sull'originale



Il Cancelliere
Santo

RELAZIONE DI NOTIFICA

**UFFICIO UNICO NOTIFICHE – CORTE APPELLO MESSINA
SEZIONE DISTACCATA di TAORMINA**

Ad istanza come in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Intestato Ufficio, ove risiedo per la carica, ho notificato e dato copia della sentenza n.148/10 dell'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SANTA TERESA DI RIVA, alla PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato per ragione del Suo Ufficio in Messina, Corso Cavour n.1, mediante consegna a mezzo servizio postale come per legge con lettera racc.ta AR n.

10/3/2011

TRIBUNALE TAORMINA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Maria Antonia Riggio

Numero: 148/2010

Pratica: Garufi Antonino (creditore)

Causale: --

- 1. Primo capitale puro originario: € 2.571,62
- 2. Importo lordo comprese le spese: € 2.571,62
- 3. Data da cui decorrono gli interessi: 20-11-2009
- 4. Data finale del calcolo degli interessi: 17-11-2010
- 5. Tipo di credito: Credito di valuta
- 6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
- 7. Solo interessi o maggior danno: Solo interessi
- 9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
- 16. Tasso creditore: Legale
- 23. Applica tasso debitore: No
- 30. Gg. annuali per il calcolo: 365
- 32. Capitalizz. (anatocismo): Nessuna

SITUAZIONE CONTABILE AL 17-11-2010

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€ 2.571,62	L. 4.979.351
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€ 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€ 31,49	L. 60.980
Rivalutazione totale maturata (dal 20-11-2009 al 17-11-2010)	€ 0,00	L. 0
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€ 31,49	L. 60.980
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€ 0,00	L. 0
 A SALDO TOTALE RESIDUANO	 € 2.603,11	 L. 5.040.331

di cui:

Capitale = 2.571,62 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 0,00 -- Interessi = 31,49

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo	Causale movimento

~~$2070,15 - \overset{\text{SPESE}}{107,03} = 1963,12$
 $1963,12 + 3449,97 \text{ CON IVA ECPA} + 107,03 =$
 $5.160,11$ ~~TOTALE COMPLESSIVO~~
 SORE + SPESE LEGALI + INTERESSI~~



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. n. 208 /REV

Messina, 07/09/2011

Risposta Nota prot. n. 1441/Aff. Cons. del 18/Agosto2011

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
GIUDIZIO “GARUFI Antonina c/Provincia Regionale di Messina”. Giudice di
Pace di Santa Teresa di Riva. Sentenza n. 148/10. Notificata il 10/03/2011.
Riconoscimento della somma di € 5.160,10 come debito fuori bilancio ai sensi
dell’art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo n. 267/00.**

Al Sig Dirigente
del I Dipartimento
Servizio “Affari Generali ed Istituzionali”
U.O. “Atti Consiglio e Commissioni Consiliari”
Avv. Anna Maria Tripodo

SEDE

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla Sua nota n. 1441/Aff.Cons. del 18 agosto 2011, con la quale ci richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l’art. 194 del D. Lgs. 267: “*con delibera consiliare di cui all’art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive.....*”;
- **VISTO** l’art. 72 del Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile,

nonché dell'attestazione prevista dall'art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;

- **VISTO** l'art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA
RICONOSCIBILITA' DEL SUPERIORE DEBITO FUORI BILANCIO**

Invita i Dirigenti di tutti gli uffici interessati all'iter procedurale a predisporre e trasmettere con immediatezza al Consiglio le sentenze di condanna ed i conseguenziali atti esecutivi per debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 lett. a) D. Lgs.vo 267/2000, al fine di mettere nella condizione il Consiglio Provinciale di deliberarne il riconoscimento entro il termine di gg. 120 previsti dalla legge, onde evitare ulteriori aggravii di spese legali, interesse e rivalutazione per la salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio;

Configurandosi ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

MESSINA 07/09/2011

IL COLLEGIO DEI REVISORI

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes, positioned over the printed text 'IL COLLEGIO DEI REVISORI'.